

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 121)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963 (V. Stampato n. 377)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963*

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessa-

to Commissariato dell'emigrazione, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1963, una integrazione temporanea mensile lorda pari al trenta per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3. Per i personali indicati negli articoli 3 e 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, e per il personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessati o che cesseranno dal servizio posteriormente al 31 dicembre 1962, e loro aventi diritto, l'integrazione del trenta per cento è calcolata sul novanta per cento della pensione o assegno.

Art. 2.

L'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 è concessa anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, nonchè ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passate a carico dello Stato italiano in base al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La predetta integrazione temporanea è dovuta, altresì, ai titolari di assegni vitalizi a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa di Previdenza per il personale telefonico statale, istituita con il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è rispettivamente a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Art. 3.

Sulle pensioni del personale di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei suoi aventi diritto, l'integrazione temporanea lorda mensile, di cui al precedente articolo 1, è determinata sulla base dell'indennità mensile prevista per le

corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla legge 28 gennaio 1963, n. 21, in ragione del cinquanta per cento per i titolari di pensioni dirette e del venticinque per cento per i titolari delle pensioni indirette o di reversibilità.

Art. 4.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, ed in parte a carico di Enti pubblici locali, l'integrazione temporanea è commisurata sull'intero ammontare della pensione ed è corrisposta a carico dello Stato.

Art. 5.

L'integrazione temporanea prevista dalla presente legge:

non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile e non va computata ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, altresì, per la determinazione del limite del reddito di lire 720.000 agli effetti della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

si considera ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L'importo mensile lordo della integrazione temporanea è arrotondato per eccesso a lire 100,

Art. 6.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della presente legge non è cumulabile con l'aumento del 45 per cento concesso, con la stessa decorrenza 1° luglio 1963, alle categorie di pensionati di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 356.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 14 miliardi e 290 milioni con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e per l'importo rimanente con le maggiori entrate conseguenti al provvedimento recante modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari ed a quello riguardante l'obbligatorietà della registrazione degli atti relativi alla prima iscrizione, nel pubblico registro automobilistico, della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi di nuova fabbricazione.

Per l'Azienda autonoma delle strade, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, non indicate nel precedente comma.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.